



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>82</u>	del <u>27 MAR. 2023</u>
Oggetto: Federazione Italiana Canottaggio (FIC) – approvazione, ai fini sportivi, degli artt. 11 e 14 del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.	
<u>Esecuzione:</u>	AG
<u>Conoscenza:</u>	
<u>Consegnata il:</u> _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico della Federazione Italiana Canottaggio;

Di



Deliberazione n.

82

Riunione del

27 MAR. 2023

VISTA la nota prot. n. 1016 del 21 marzo 2023 con la quale la Federazione Italiana Canottaggio ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli artt. 11 e 14 del Regolamento Organico, deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 22 del 28 gennaio 2023 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale con la delibera n. 10 del 21 marzo 2023, giusta delega rilasciata allo stesso dal Consiglio medesimo;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale e al Regolamento Organico, e alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI, degli artt. 11 e 14 del Regolamento Organico della Federazione Italiana Canottaggio (FIC), deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 22 del 28 gennaio 2023 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale con la delibera n. 10 del 21 marzo 2023, giusta delega rilasciata allo stesso dal Consiglio medesimo.

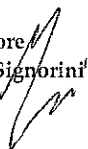
Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'ado-
zione attestandone la confor-
mità agli atti, la regolare istrut-
toria e la compatibilità con la vi-
gente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

Ufficio Centrale
Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva
Servizio
Conformità Norme e Regolamenti Sportivi

Allegato n.....1.....
Deliberazione n.....82.....
Riunione del.....27 MAR. 2023.....

Roma, 23 marzo 2023

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: **Federazione Italiana Canottaggio (FIC)** – approvazione ai fini sportivi degli artt. 11 e 14 del Regolamento Organico ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto CONI.

La Federazione Italiana Canottaggio, con nota prot. n. 1016 del 21 marzo 2023, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli artt. 11 e 14 del Regolamento Organico, deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 22 del 28 gennaio 2023 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale con la delibera n. 10 del 21 marzo 2023, giusta delega rilasciata allo stesso dal Consiglio federale medesimo.

A seguito delle modifiche apportate allo Statuto federale, tra le quali, l'introduzione, al comma 6 dell'art. 4, della definizione di "Ente Universitario" e l'eliminazione dell'allegato A, relativo ai punteggi per le classifiche nazionali, la Federazione ha provveduto al conseguente adeguamento nelle norme del Regolamento Organico.

In particolare, nell'art. 11, il limite massimo di età dell'atleta universitario per la partecipazione ai rispettivi campionati è aumentato da 26 a 28. Inoltre, la procedura relativa al doppio tesseramento del suddetto atleta, per la società di appartenenza e per il CUS/Ente Universitario, è stata armonizzata con le disposizioni statutarie introducendo, altresì, un'ulteriore fattispecie riguardante la sola partecipazione alle gare del circuito universitario.

Nell'art. 14, sono state eliminate le norme denominate "Classifiche nazionali (Montù e d'Aloja)" e "Classifiche regionali".

Ciò opportunamente premesso, la normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale e al Regolamento Organico, e alla vigente legislazione in materia sportiva. La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



Regolamento Organico

Allegato n.....2.....
Deliberazione n.....82.....
Riunione del.....27 MAR. 2023.....

Art.11 - Tesseramento atleti

1. Il tesseramento degli atleti, effettuato con le modalità indicate al precedente art. 10 e dagli artt.11 e 22 dello Statuto Federale, è disciplinato dalle seguenti norme:

1.1 E' consentito il duplice tesseramento soltanto nei seguenti casi:

1.1.1 per gli atleti tesserati per Società civili per i quali è ammesso il doppio tesseramento per un gruppo sportivo militare o per un Ente nazionale ad ordinamento civile.

Tale tipo di tesseramento, che avrà comunque la durata dell'arruolamento, può essere chiesto in qualsiasi momento della stagione agonistica. La quota di tesseramento sarà versata esclusivamente dal gruppo sportivo militare o Ente nazionale ad ordinamento civile, a meno che il passaggio non sia intervenuto nel corso della stagione. Successivamente all'arruolamento l'atleta con doppio tesseramento potrà gareggiare solo ed esclusivamente per il gruppo sportivo militare o Ente nazionale ad ordinamento civile che rimane l'unico soggetto autorizzato all'iscrizione alle regate.

1.1.2 per gli atleti tesserati per Società civili ed iscritti ad un corso di laurea di età inferiore ai 28 anni per i quali è ammesso il doppio tesseramento per un CUS/Ente Universitario. Tale tipo di tesseramento, che avrà comunque la durata dell'anno agonistico di riferimento, può essere chiesto in qualsiasi momento della stagione agonistica. All'atto della richiesta alla Federazione, inoltrata a cura del CUS/Ente Universitario, verrà allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione dell'atleta relativa alla scelta di gareggiare per il CUS/Ente universitario per l'anno agonistico di riferimento
- certificato di iscrizione all'Università per l'anno accademico in corso.

Gli atleti manterranno il doppio tesseramento per il solo anno agonistico per cui è stata presentata la richiesta.

Per Atleti tesserati unicamente per un CUS/ Ente Universitario permangono le disposizioni vigenti.

1.1.3 per gli atleti iscritti ad un corso di laurea e di età inferiore ai 28 anni, per la sola partecipazione alle regate del Circuito Universitario indicate dallo SSO di riferimento, che possono optare, presentando formale richiesta alla Federazione per il tramite della Società di primo tesseramento, di poter gareggiare per il CUS/ Ente universitario.

1.2 è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla FIC ad atleti non in regola con il tesseramento;

1.3 l'atleta è vincolato al soggetto affiliato che lo ha tesserato per non più di un anno e comunque non oltre il 31 dicembre della stagione agonistica dell'anno di tesseramento, a norma dell'art. 11 dello Statuto, fatti salvi i seguenti casi:



Regolamento Organico

- 1) il tesserato atleta che non intende continuare a far parte del soggetto affiliato deve rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) inviandole contestualmente alla società di appartenenza ed alla Segreteria federale. La spedizione o consegna a mano dovrà avvenire entro il 15 dicembre, a pena di nullità;
 - 2) il passaggio nel corso dell'anno di un tesserato atleta da un soggetto affiliato ad un altro è consentito una sola volta entro e non oltre il 15 aprile, previo rilascio del nulla osta da parte del soggetto di appartenenza, secondo le modalità indicate al successivo art.11 bis. L'atleta autorizzato a cambiare affiliato con le suddette modalità porterà punteggio per le classifiche nazionali, per la stagione agonistica di riferimento, alla nuova società per cui è tesserato a far data dall'avvenuto trasferimento.
 - 3) il soggetto affiliato che non intende rinnovare il tesseramento all'atleta, deve darne contestuale comunicazione alla Segreteria federale ed all'atleta, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) spedita entro il 15 dicembre.
- 1.4 il tesseramento degli atleti stranieri avverrà nel rispetto della vigente legislazione in materia e delle direttive emanate al riguardo dal CONI.
2. Inoltre, su delibera del Consiglio Federale, potranno essere concessi passaggi di società al di fuori della provincia per:
- motivi di studio;
 - motivi di lavoro;
 - trasferimento della residenza.
- Le domande dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione (certificazioni, relazioni, ecc.) da far pervenire alla FIC per il tramite del Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza.
3. L'atleta che decide di andare volontario in un gruppo sportivo militare, o in un Ente nazionale ad ordinamento civile, affiliato alla FIC, verrà tesserato per il nuovo sodalizio dal momento dell'assunzione, mantenendo anche il tesseramento con la Società di appartenenza nella quale rientrerà automaticamente al momento del suo congedo.
4. In caso di fusione o di incorporazione tra due o più società gli atleti verranno tesserati come previsto al precedente art. 4, commi 5 e 6.

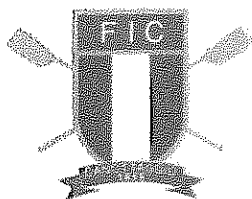
Art.14 – Diritti degli affiliati

1. I diritti dei soggetti affiliati sono disciplinati dall' art.9 dello Statuto Federale.
2. Per attività svolta con carattere continuativo di cui all'art.9, lettera c, 3° capoverso, si intende la partecipazione ad almeno due manifestazioni remiere in acqua iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Roma, 21 marzo 2023

Prot.n. 1016

Mdl

Spett.le

CONI

Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva

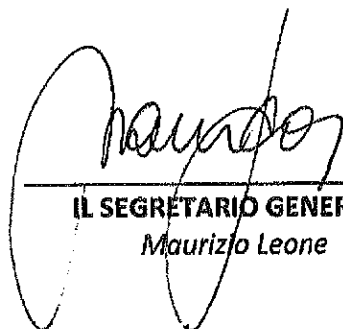
Stadio Olimpico – Curva Sud

00135 ROMA

statuti.regolamenti@coni.it**Oggetto:** Regolamento organico articoli 11 e 14

Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa e alla nota di Codesto Spettabile Ufficio prot.n. 25, pari data. Si allega il testo a fronte con le modifiche evidenziate e testo da sottoporre all'approvazione della Giunta, articoli 11 e 14 del Regolamento Organico, emendati con delibera del Presidente federale n.10 del 21 marzo 2023.

In attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
*Maurizio Leone***FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO**

Viale Tiziano, 74 • 00196 Roma - Italia • Tel. +39.06.8797.4819 • Fax +39.06.8797.4830 • segreteria@canottaggio.org
C.F. 05267450582 • P.IVA 01382091005

www.canottaggio.org

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 22/2023**Roma, 28 gennaio 2023**

Oggetto: **Regolamento Organico – artt. 11 e 14**
 Regolamento Assegnazione Punteggi Classifiche Nazionali - punto 4

IL CONSIGLIO FEDERALE

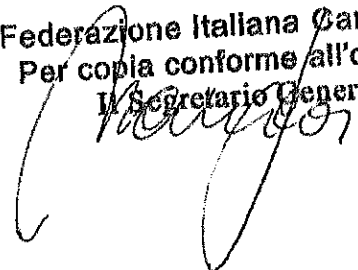
- Visto** lo Statuto della Federazione Italiana Canottaggio approvato con delibera n. 398 della Giunta Nazionale del CONI del 20 dicembre 2022;
- Visti** gli artt. 47 e 11, comma 3, lett. a) dello Statuto Federale;
- Visto** il Regolamento Organico approvato con delibera del Consiglio Federale n. 58 del 18 aprile 2020 e delibera della Giunta Nazionale n.120 del 14 maggio 2020;
- Vista** la delibera del Consiglio Federale n. 231 del 12 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Regolamento Assegnazione Punteggi Classifiche Nazionali;
- Richiamato** il progetto universitario "Remare all'università" già avviato dalle ASD affiliate alla Federazione;
- Considerato** che a seguito delle recenti modifiche dello Statuto Federale, si renderà necessaria una completa revisione del Regolamento Organico;
- Ravvisata** la necessità di disciplinare, nelle more di adeguamento complessivo del Regolamento Organico, e rendere immediatamente esecutive le disposizioni inerenti il doppio tesseramento per gli atleti universitari, in considerazione dell'inizio della campagna tesseramenti 2023;
- Presa visione** delle proposte di modifica agli artt. 11 e 14 del Regolamento Organico che in allegato costituiscono parte integrante della presente delibera;
- Presa visione** della proposta di modifica al punto 4 del Regolamento Assegnazione Punteggi Classifiche Nazionali;
- Sentita** la relazione del Consigliere Federale Massimiliano d'Ambrosi;

DELIBERA

- di approvare le modifiche agli artt. 11 e 14 del Regolamento Organico in premessa richiamati;
- di dare mandato al Presidente Federale di recepire le eventuali osservazioni del CONI;
- di approvare le modifiche al Regolamento Assegnazione Punteggi Classifiche Nazionali nella stesura che in allegato costituisce parte integrante della presente delibera;
- di dare mandato alla Segreteria Federale per esperire tutti gli atti necessari e conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

Il Segretario Generale
Maurizio Leone

Federazione Italiana Canottaggio
Per copia conforme all'originale
Il Segretario Generale



Il Presidente
Giuseppe Abbagnale

*Alessandro Cherubini***DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE N. 10/2023**

Roma, 21 marzo 2023

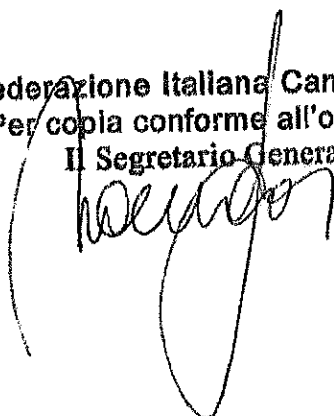
Oggetto: Regolamento Organico artt. 11 e 14 - Emendamenti CONI**IL PRESIDENTE FEDERALE**

- Visto** lo Statuto della Federazione Italiana Canottaggio approvato con delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 398 del 20 dicembre 2022;
- Visto** l'art. 38 dello Statuto Federale;
- Vista** la delibera del Consiglio Federale n.22/2023 con la quale sono state approvate le modifiche agli artt. 11 e 14 del Regolamento Organico, dando mandato al Presidente Federale di recepire gli eventuali emendamenti richiesti dal CONI;
- Vista** la nota dell'Avv. Michele Signorini, Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI, del 21 marzo 2023 prot. n. 000025 con la quale richiede emendamenti ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dei richiamati articoli;
- Richiamato** il Regolamento Generale dei Campionati Universitari 2023 che fissa a 28 anni l'età massima degli atleti universitari che possono prendere parte ai Campionati Universitari;
- Considerato** che è necessario adeguare anche la normativa federale a quanto disposto dal CUSI;
- Presa visione** delle modifiche apportate al documento in oggetto;

DELIBERA

- di approvare il documento nella stesura che in allegato costituisce parte integrante della presente delibera;
- di dare mandato alla Segreteria Federale per esperire tutti gli atti necessari e conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

Federazione Italiana Canottaggio
Per copia conforme all'originale
Il Segretario Generale



Il Presidente
Giuseppe Abbagnale